



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO
STORICO

Determinazione del Dirigente	
N. 17/ 6	di data 24/02/21

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, NON IN ESCLUSIVA, DI MONOGRAFIE A STAMPA IN LINGUA ITALIANA A FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO PER 5 ANNI " INDIZIONE GARA EUROPEA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE " IMPORTO QUINQUENNALE PRESUNTO EURO 438.000,00 (IVA ASSOLTA ALLA FONTE)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che costituisce esigenza essenziale e primaria della Biblioteca Comunale di Trento (di seguito, per brevità, "BCT") acquistare libri sul mercato editoriale e che, più in particolare, l'acquisto di libri (tecnicamente definiti "monografie a stampa") deve soddisfare la duplice missione della Biblioteca:

- la missione di conservazione, che consiste nel costituire una sorta di deposito incrementale dei libri pubblicati in Italia;
- la missione di pubblica lettura, che riguarda principalmente la capacità di documentare le novità editoriali;

rilevato che, facendo una media riferita agli ultimi dieci anni di attività, a questo fine vengono annualmente acquistati dalla BCT circa 20.000 volumi, la maggior parte dei quali, dopo una permanenza più o meno lunga - quando ne sia venuto meno l'interesse o quando siano deteriorati - conclude il proprio ciclo di vita con procedure di scarto (il libro, in sostanza, viene di norma rivenduto come usato o, comunque, dismesso attraverso procedure tipiche);

ricordato che, attualmente, gli acquisti di monografie a stampa in lingua italiana avvengono sulla base dei contratti n. Rep. 930 d.d. 27.04.2017 e n. Rep. 820 d.d. 12.05.2016, aventi ad oggetto i due distinti lotti in cui la fornitura è stata da ultimo strutturata, il primo denominato "monografie senza servizio novità" (e cioè senza la visione fisica del materiale cui indirizzare le richieste d'ordine sulla base di cataloghi online), il secondo denominato "monografie con servizio novità" (con la cosiddetta visione fisica del materiale, che prevede settimanalmente la messa in visione presso un locale messo a disposizione dal fornitore delle novità librerie). Il contratto n. Rep. 930, relativo alle monografie senza servizio di novità, troverà scadenza il 26.04.2022, mentre il contratto n. Rep. 802, riguardante le monografie con servizio di novità troverà scadenza il 11.05.2021;

atteso che, al fine di assicurare il regolare funzionamento e il corretto perseguimento del fine proprio della BCT, si rende necessario indire una gara pluriennale per la fornitura a favore della medesima di monografie a stampa in lingua italiana;

ritenuto, altresì, di procedere all'individuazione di un unico lotto, anche per ragioni di efficacia ed efficienza, denominato "acquisto monografie in lingua italiana", che comprenda al suo interno sia la fornitura di monografie senza servizio di novità, sia quella di monografie con servizio di

pagina 1/9

novità, in quanto sulla base della precedente esperienza è stata rilevata una sostanziale omogeneità nel tipo di fornitura, con la possibilità di restituzione, senza oneri a carico dell'Amministrazione, per tutte le monografie fornite aventi caratteristiche di novità libraria nel caso in cui le stesse non rispondano alle esigenze della BCT;

ritenuto di fissare la durata contrattuale della fornitura in anni 5 (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni) - decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto o dalla data di avvio della fornitura se disposta nelle more della stipulazione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 - in quanto detta durata può essere considerata congrua ed opportuna per garantire la continuità di gestione della fornitura, la costanza dei referenti nonché un'efficiente ed efficace gestione del contratto;

preso atto che gli ordini di fornitura si differenzieranno come importo nel corso degli anni di durata del contratto in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, tenuto anche conto della parziale contestuale vigenza di altri contratti di fornitura;

atteso che l'importo annuo previsto per la fornitura è di euro 52.000,00 per l'anno 2021; euro 92.000,00 per gli anni dal 2022 al 2025; euro 18.000,00 per l'anno 2026;

preso atto che la spesa complessiva quinquennale da porre a base di gara per il lotto unico di cui sopra ammonta ad euro 438.000,00, (iva assolta alla fonte), al netto di eventuali opzioni;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto, il predetto importo è presunto, in quanto l'Amministrazione comunale corrisponde all'aggiudicatario un pagamento a misura sulla base delle forniture effettivamente svolte e dei corrispettivi unitari di ogni monografia determinati dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara sui prezzi di copertina o, in mancanza, del prezzo di catalogo editoriale.

rilevato, inoltre, che il valore complessivo dell'appalto, considerate le opzioni per le quali è quantificabile il valore (rinnovo di ulteriori due anni, proroga tecnica di 6 mesi e aumento del 20%) è pari ad € 801.600,00 (iva assolta alla fonte);

precisato che, vista l'attività oggetto di gara, non si riscontrano rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione e, pertanto, gli oneri risultano essere pari a zero e non si rende necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);

considerato, altresì, che trattandosi di mera fornitura non sussistono neppure oneri per la sicurezza legati ai costi di prevenzione per l'emergenza COVID-19, come disposto dalla delibera G.P. n. 726 d.d. 29 maggio 2020 (che disciplina le modalità di riconoscimento di questi ultimi) e fermo restando quanto previsto dall'art. 7ter L.P. 2/2020;

visto l'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto per la Fornitura sopra soglia comunitaria, non in esclusiva, di monografie a stampa in lingua italiana a favore della Biblioteca comunale di Trento (di seguito solo BCT) per 5 anni", datato 16 febbraio 2021 e redatto dallo scrivente Servizio Biblioteca e archivio storico che costituisce il progetto di contratto contenente le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara;

dato atto che nella predisposizione del Capitolato speciale d'appalto e della documentazione di gara, si è tenuto conto che, come detto sopra, non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali, né oneri per la sicurezza legati al Covid-19;

considerato che, in relazione al valore complessivo della fornitura oggetto del presente atto, gli acquisti in questione sono attratti nel regime comunitario delle procedure di gara;

considerato che, a tali fini, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria il ricorso a convenzioni Consip o APAC e, solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti e salvo quanto di seguito specificato, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante;

considerato che al momento non sono presenti convenzioni APAC o CONSIP per i beni oggetto della fornitura in esame;

preso atto che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali e in

caso di motivata urgenza, le amministrazioni pubbliche possono procedere *“allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*. Nel medesimo senso, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, anche la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. nel suo art. 36 ter 1, comma 6, stabilisce - per le amministrazioni aggiudicatrici - l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni APAC o, in mancanza di beni e servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo quanto disposto dal medesimo articolo, ferma restando in ogni caso la facoltà per la amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal medesimo articolo);

preso atto che la L.P. 2/2020 e s.m. al suo art. 2 comma 1 come da ultimo modificato prevede la possibilità, per l'affidamento tra l'altro di forniture di importo pari o superiore alle soglie europee di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici *“previa pubblicazione dell'avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. (...)”*;

rilevato che, pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2 co. 1 di cui sopra, e anche in considerazione della natura e dell'entità della fornitura oggetto dell'appalto sopra indicato si ritiene opportuno procedere all'affidamento della fornitura medesima ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in quanto:

- la procedura aperta è quella che garantisce a miglior snellezza procedurale oltre che il maggior contenimento dei tempi occorrenti al fine di addivenire all'individuazione del contraente, posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito): ciò, peraltro, avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, posto che siffatta fase viene semplicemente concentrata in un unico momento senza fasi intermedie che comportano una duplicazione di attività ed un allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione dell'appaltatore;

- la procedura aperta consente la massima apertura del mercato, garantendo la più ampia possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, ivi compreso l'attuale fornitore senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità tra i partecipanti, con conseguenti possibili vantaggi sia in termini di soddisfacimento delle richieste della BCT sia in termini di maggior risparmio;

posto che, alla luce di quanto previsto dall'art. 7, comma 2ter della L.P. n. 2/2020 e s.m., come modificata da ultimo dalla L.P. n. 6/2020, si ritiene opportuno procedere con una procedura aperta con tempi di pubblicazione del disciplinare pari a 30 giorni, in quanto si considera tale termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi per le imprese partecipanti, che una certa speditezza è già garantita in altre fasi della procedura e che si tratta, come esposto nel prosieguo, di una gara di basata sul criterio di aggiudicazione del solo prezzo con ribasso percentuale);

ritenuto di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. b) della L.P. n. 2/2016 con conseguente aggiudicazione della gara al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo a base di gara;

atteso che la scelta di tale criterio è giustificata dal fatto che, a fronte del peculiare oggetto della fornitura, si ritiene non sussistano altri parametri che consentano di motivare differenti criteri di aggiudicazione rispetto a quello del maggior sconto percentuale sul prezzo di copertina o, in mancanza, sul prezzo di catalogo editoriale di ogni singolo documento, ritenendo che non vi siano altri parametri che consentano di motivare differenti criteri di aggiudicazione, considerato anche

che la tipologia di prestazione richiesta è già dettagliatamente descritta nel Capitolato speciale d'appalto, in modo tale da non lasciare spazio per possibili proposte qualitative e migliorative da parte del mercato, trattandosi, concretamente, di forniture con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato (prezzo di copertina stabilito dall'editore);

evidenziato che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti alla Giunta comunale competono, tra l'altro, gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara ad aggiudicazione discrezionale, e che la procedura in oggetto non rientra in tale fattispecie trattandosi, per le motivazioni sopra richiamate, di procedura il cui criterio di aggiudicazione è quello del (solo) prezzo;

ricordato che con D.Lgs. 7 settembre 2017 n. 162 contenente "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino – Alto Adige Sudtirolo in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che *"Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234"*;

preso atto, pertanto, che la Provincia di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che la stessa ha esercitato con la L.P. n. 2/2016 e s.m. e con le norme dalla stessa richiamate per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le norme stesse sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

visto l'art. 213 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. a mente del quale *"L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche"*;

preso atto che ANAC ha approvato, tra l'altro, con provvedimento di data 22 novembre 2017 - pubblicato in GURI n. 298 di data 22 dicembre 2017 - lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ma che non si dispone ad oggi di uno schema di disciplinare di gara a procedura aperta per gare telematiche e per l'affidamento di forniture con il criterio del prezzo più basso;

visto l'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. secondo cui: *"al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. (...) Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo"*;

atteso che l'ANAC ha precisato l'ambito di applicazione dello schema di disciplinare sopra citato specificando che: *"La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare"*;

preso atto che per la procedura in oggetto si procede mediante gara telematica e che, come detto sopra, non si dispone di uno schema tipo messo a disposizione da ANAC relativo a tale tipologia di procedura;

atteso che, visto quanto sopra precisato, l'ANAC stessa consente, in caso di procedura telematica, lo scostamento dal Disciplinare tipo senza necessità di motivare nel

provvedimento a contrarre le necessarie modifiche apportate, posto che il fatto stesso che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento;

preso atto che il citato disciplinare tipo non tiene conto, inoltre, delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. e dalla L.P. 2/2020 s.m. che costituiscono (unitamente alla L.P. n. 23/1990 e s.m.) l'ordinamento in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1 comma 2 della L.P. n. 2/2016 e s.m.);

preso atto altresì che, in ogni caso, non si dispone di uno schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi e/o forniture con il criterio del prezzo più basso redatto ad ANAC;

atteso, pertanto, che l'Ufficio Gare Servizi e forniture del Servizio Appalti e Partenariati, in ragione di quanto rilevato sopra, ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, lo schema tipo di A.N.AC. sopra citato, ma apportando le opportune e necessarie modifiche al testo per conformarlo alle disposizioni dettate dal ricorso a procedura telematica e adeguandolo al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso nonché alla normativa locale (o ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale);

atteso che si propone, infine, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento della fornitura, che siano inserite nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

1. una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
 2. una clausola che preveda di non aggiudicare la fornitura nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara o nel caso in cui l'offerta sia invalida;
 3. una clausola per cui nel caso in cui le offerte economiche di due o più concorrenti al primo posto della graduatoria presentino lo stesso ribasso, si procederà al sorteggio;
 4. una clausola con la quale l'Amministrazione si riserva, nel caso in cui intervenga una convenzione APAC o da Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte dell'aggiudicatario o del contraente del prezzo più basso previsto dalla convenzione APAC e/o Consip) di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto o di recedere dal contratto previo invio di comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;
- ritenuto di prevedere la possibilità di procedere al subappalto nei limiti del 30%

dell'importo complessivo della fornitura come risultante dall'offerta, per le seguenti ragioni:

- specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto, per una più veloce esecuzione della prestazione e per contenere gli adempimenti per gli operatori e per l'Amministrazione;
- esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'appalto anche per la gestione amministrativo/contabile della fornitura;
- esigenza che la maggior parte della prestazione sia garantita e prestata dal soggetto aggiudicatario (tenuto conto dei requisiti di partecipazione richiesti);

considerato che, con riferimento all'art. 32 co. 3 della L.P. 2/2016 s.m., l'appalto non prevede l'impiego di lavoratori svantaggiati in quanto trattasi di fornitura di monografie prodotte da terzi in cui l'impiego di manodopera è del tutto residuale e, quindi, non compatibile con la previsione di inserire soggetti svantaggiati;

rilevato che, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento viene fissato dall'Amministrazione comunale in 50 giorni. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinato periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori

della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo ≥ 40.000 euro parte integrante del Piano esecutivo di gestione 2021-2023, in cui sono previsti gli acquisti in oggetto;

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta - della cauzione provvisoria che, a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è pari al 2% dell'importo quinquennale posto a base di gara;

attesa la necessità di richiedere la documentazione comprovante l'impegno a rilasciare una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura indicata dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rapportata all'importo contrattuale per la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni prevista dall'art. 103 del medesimo D.Lgs.);

ritenuto di ammettere alla gara, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. che si dimostrino in possesso dei requisiti di idoneità morale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) **iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) **Fatturato specifico medio annuo** negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 nel settore di attività oggetto della presente procedura di gara per un importo pari ad almeno 50.000,00 euro (oneri fiscali inclusi).

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, tale requisito è richiesto quale indicatore di affidabilità, di esperienza e di capacità di affrontare gli impegni dell'appalto. Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4) del Codice l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;

c) **Esecuzione a regola d'arte**, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del disciplinare di almeno una **fornitura analogha** a quella oggetto di gara per un unico committente pubblico o privato per un **importo complessivo pari ad almeno 90.000,00 euro** (oneri fiscali inclusi).

La richiesta del requisito in parola è motivata dal fatto che l'appalto in questione prevede la fornitura - anche mediante ordini consistenti sia in termini di numeri di volumi acquistati sia in termini di frequenza degli stessi - di un numero elevato di volumi (tenuto conto dell'importo complessivo quinquennale posto a base di gara per lo stesso) che deve essere svolto con regolarità e nel rispetto degli ordini della committenza al fine di assicurare alla stessa la possibilità di erogare il servizio con continuità e nel rispetto degli standard di qualità già in essere che assicurano ai fruitori della BCT la possibilità di consultare o prendere in prestito i volumi prescelti in tempi celeri;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale **29.12.2020 n. 175**, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione **2021-2023 e successive variazioni**;

vista la deliberazione del Consiglio comunale **29.12.2020 n. 176**, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario **2021-2023 e successive variazioni**;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale **31.12.2020 n. 322**, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio **2021-2023 e successive variazioni**;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m.;
- la nota dello scrivente di data 15 febbraio 2021, prot. n. 40614 ;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 102/2020/05 di data 30 dicembre 2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali:

d e t e r m i n a

1. di approvare l'elaborato denominato “Capitolato speciale d'appalto per la Fornitura sopra soglia comunitaria, non in esclusiva, di monografie a stampa in lingua italiana a favore della Biblioteca comunale di Trento (di seguito solo BCT) per 5 anni” redatto dallo scrivente Servizio Biblioteca e archivio storico che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, espresso mediante il sistema del maggior ribasso percentuale sull'importo a base di gara, per l'affidamento della “Fornitura sopra soglia comunitaria, non in esclusiva, di monografie a stampa in lingua italiana a favore della

pagina 7/9

Biblioteca comunale di Trento per 5 anni” – redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati - dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;

3. di indire una procedura di gara per l'affidamento della “Fornitura sopra soglia comunitaria, non in esclusiva, di monografie a stampa in lingua italiana a favore della Biblioteca comunale di Trento per 5 anni”, per un importo complessivo quinquennale presunto posto a base di gara di € 438.000,000 (iva assolta alla fonte);
4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello prezzo più basso secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 4, lett. b) della L.P. n. 2/2016 nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto;
5. di stabilire che la fornitura ha una durata di anni 5 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. Ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
6. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
7. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Biblioteca e archivio storico;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblico-amministrativa, il sottoscritto Dirigente del Servizio Biblioteca e archivio storico;
9. di prenotare la spesa complessiva per l'affidamento della fornitura in oggetto per 5 anni pari ad euro 438.000,00 (iva assolta alla fonte) sui capitoli indicati nel prospetto dati finanziari - così suddivisa per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:

anno 2021	euro 52.000,00;
anno 2022	euro 92.000,00;
anno 2023	euro 92.000,00;
anno 2024	euro 92.000,00;
anno 2025	euro 92.000,00;
anno 2026	euro 18.000,00;
10. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Silvano Compostella

Trento, addì 24/02/21

pagina 9/9

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

La dott.ssa Chiara Morandini, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 26.03.2020 prot. n. 73304, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Silvano Compostella in data 24.02.2021 (pag. 9 di 9)



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO
STORICO

Determinazione del Dirigente

N. 17/ 6

di data 24/02/21

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, NON IN ESCLUSIVA, DI MONOGRAFIE A STAMPA IN LINGUA ITALIANA A FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO PER 5 ANNI " INDIZIONE GARA EUROPEA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE " IMPORTO QUINQUENNALE PRESUNTO EURO 438.000,00 (IVA ASSOLTA ALLA FONTE)

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2021	05021.03.00660	U.1.03.01.02.999	1701			52.000,00	"	84098 (8198471)
U	P	2022	05021.03.00660	U.1.03.01.02.999	1701			92.000,00	"	84100 (8198797)
U	P	2023	05021.03.00660	U.1.03.01.02.999	1701			92.000,00	"	84101 (8198799)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 2 marzo 2021